





## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro* (Cass. SS.UU. 2521/2012) \_

Non è più necessario, differentemente, una valutazione in termini di convenienza del piano presentato, attività oggi spettante ai creditori e da effettuarsi con apposita votazione.

Al Tribunale permane sia un controllo di legittimità della proposta, avente ad oggetto il riscontro dei requisiti di ammissibilità, nonché un giudizio di fattibilità giuridica del piano del piano.

Il proponente propone un concordato in continuità senza classi con pagamento per intero delle spese e degli oneri di procedura, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura del 21,32%.

Il pagamento è previsto per le spese, i privilegiati ed il 7% dei creditori chirografari all'omologa sfruttando la liquidità già ottenuta con la cessione dell'azienda all'esito della procedura 163bis L. Fall.

Pagamento completo entro il secondo anno dall'omologa, termine previsto per l'incasso dei crediti tributari e la cessione dei beni immobili parte della procedura.

Più nel dettaglio:

€ 530.000,00 sono stati incassati per la cessione dell'azienda in esercizio;

€ 58.063,95 per crediti verso ASL ;

€ 74.526,77 per rimanenze di magazzino importo già incassato per acquisto fatto dall'aggiudicatario dell'azienda;

€ 12.536,77 crediti tributari.

Fanno parte dell'attivo da liquidare:



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- il bene immobile sito in [redacted] (in capo alla proponente per il diritto di usufrutto) valorizzato con perizia in € 126.000,00 sul libero mercato ed in € 92.000,00, se ceduto in asta, la cui nuda proprietà è in capo a [redacted], marito della proponente e con ipoteca iscritta in favore di UBI Banca spa con saldo ad oggi di € 127.688,19. Il [redacted] ha rilasciato procura irrevocabile in favore [redacted] e della procedura concordataria ed ha rinunciato al diritto di regresso nascente all'esito dell'alienazione del proprio diritto di nuda proprietà affinché tutto il ricavato della vendita possa essere destinato al pagamento del creditore ipotecario;
- immobile sito [redacted] valorizzato in € 16.000,00 sul libero mercato ed in € 10.000,00 in asta relativamente al quale vi è manifestazione di interesse di [redacted] per € 14.000,00;
- immobile sito [redacted] valorizzato in € 16.000,00 sul libero mercato ed in € 12.000,00 in asta -

Ritiene il Tribunale che la documentazione depositata, come integrata e nuovamente attestata a seguito delle osservazioni del CG, sia idonea a dimostrare la fattibilità del piano, potendosi in questa sede fare espresso richiamo alle valutazioni espresse dal perito ex art. 161 e 186bis L. Fall.

In particolare il professionista incaricato:

- 1) ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel ricorso per l'ammissione alla presente procedura e nella documentazione ad esso allegata dando atto della effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- 2) ha riscontrato la fattibilità economica del piano proposta;
- 3) ha attestato la maggior convenienza rispetto alla procedura fallimentare ed il miglior soddisfacimento dei creditori.

La procedura è prospettata come concordato in continuità indiretta.



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

In particolare nel corso della riserva ex art. 161 comma 6 L. Fall è stata ceduta con procedura competitiva l'azienda ~~XXXXXXXXXXXX~~ che ha prodotti flussi finanziari già acquisiti all'attivo pari ad oltre il 60% circa del complesso degli attivi previsti dal piano.

Richiama il proponente l'art. 186bis, comma 1, L. Fall secondo cui *Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.*

Nel caso di specie, si afferma, il piano prevede la cessione dell'azienda in esercizio (rectius già ceduta per quanto sopra detto) e la maggior parte della liquidità necessaria per la realizzazione del piano deriva proprio da tale liquidazione.

Così che la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa assume un ruolo minore e subvalente.

Ritiene il Tribunale che tale prospettazione sia corretta.

La legge fallimentare non definisce in modo diretto il concordato in continuità né quello liquidatorio.

Come sopra riportato l'art. 186-bis prevede che la disciplina in esso contenuta si applichi tanto nel caso in cui l'attività d'impresa sia proseguita direttamente dal debitore, quanto in quello in cui il piano contempra la cessione dell'azienda in esercizio, o il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione.

Con riguardo concordato liquidatorio, il primo comma dell'art. 182 stabilisce che trova applicazione una serie di previsioni – ad esempio la nomina giudiziale del liquidatore – se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente.

Come è stato sottolineato fin da subito, il piano sul quale la legge colloca lo spartiacque fra le due tipologie in questione non è dunque di tipo strettamente definitorio, ma attiene alla diversa disciplina applicabile, rispettivamente, all'una e all'altra, lasciandosi in tal

3



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

modo all'interprete l'individuazione dei criteri distintivi della continuità aziendale. La formulazione dell'art. 186-bis fa propendere per la scelta, da parte del legislatore, di un concetto di continuità in senso oggettivo.

Ciò che rileva al fine dell'applicazione della disciplina specifica è il permanere dell'azienda in esercizio comunque questo avvenga (anche a mezzo della cessione a terzi).

La tesi ha trovato ampia conferma giurisprudenziale tanto da essere stata recepita anche dalla legge delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza (legge 19 ottobre 2017, n. 155), il cui art. 2, 1° c., lett. g), chiarisce che la continuità aziendale può essere assicurata *“anche tramite un diverso imprenditore (dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa);* precisando, al successivo art. 6, 1° c., lett. i), n. 2 e 3), che le norme sul concordato in continuità si applicano *“che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.*

Nel caso di specie, quindi, l'imprenditore con la cessione dell'azienda in esercizio garantisce il pagamento della maggior parte del ceto creditorio realizzando in pieno i principi che stanno alla base del concordato in continuità, ovvero il permanere dell'azienda sul mercato ed il pagamento dei creditori in misura maggioritaria con il risultato di liquidazione dell'azienda stessa (Appello Genova 6.7.18 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), sez. Giurisprudenza n. 20224).

Il concordato, infine, deve ritenersi integralmente in continuità per applicazione del principio della prevalenza (in questi termini Tribunale Ravenna 15.1.2018 e Tribunale

